



CITTA' DI TRANI

Medaglia d'Argento

AREA URBANISTICA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via Tenente Morriconi 2, Palazzo di Città 70059 Trani (BT)

Tel 0883/581314 Fax 0883/581356

P.E.C. ufficio.suap@cert.comune.trani.bt.it



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) N. 11 DEL 17 APRILE 2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35"; in particolare:

l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del medesimo D.P.R., l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al SUAP per il rilascio del titolo;

all'art. 3, comma 1, del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

CONSIDERATO CHE:

- **l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00** stabilisce: "spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";

- **l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00** attribuisce ai Dirigenti, tra l'altro: "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie".

VISTA l'istanza pervenuta all'Ufficio SUAP in data 13/11/2017 a firma del Sig. Alessandro DI TERLIZZI, nato a Milano (MI) il 20/03/1989 e residente in Trani Vicinale Via Vecchia Trani-Corato n.10, in qualità di Legale Rappresentante della società "LEONE S.r.l.", con sede legale e sede operativa in Trani alla Contrada S. Elena, avente ad oggetto così come definito nell'istanza stessa di richiesta di A.U.A. **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per scarico di acque meteoriche di dilavamento ex art. 113 D.L.gs 152/2006 e R.R. n.26/2013, e recupero rifiuti metallici non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 D.L.gs 152/2006**, relativa ad attività di recupero di rifiuti metallici speciali non pericolosi, dello stabilimento sito a Trani (BT), contrada Sant'Elena;

VISTO l'art. 2 del DPR 160/10 che individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi nei quali rientrano le attività in oggetto;

RICHIAMATA la nota di questo Servizio del 24/11/2017 prot. n. 38054 con la quale si inviava istanza di AUA alla Provincia BT competente ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

ACQUISITA la Determinazione Dirigenziale n. 305 dell'11/04/2018 e i relativi allegati della Provincia di Barletta – Andria – Trani pervenuta a mezzo P.E.C. in data 16/04/2018 n. prot. 11677 del 17/04/2018 a questo Sportello Unico Attività Produttive della Città di Trani competente nel rilascio del provvedimento unico Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell' art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013 che costituisce parte integrante del suddetto provvedimento,

Tutto ciò premesso,

SI RILASCIATA

IL PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZATIVO ALLA SOCIETA' "LEONE S.R.L.", con sede legale e sede operativa in TRANI (BT) alla Contrada Sant'Elena, per scarico di acque meteoriche di dilavamento ex art. 113 D.L.gs 152/2006 e R.R. n.26/2013, e recupero rifiuti metallici non pericolosi in procedura semplificata ex art. 216 D.L.gs 152/2006, svolte nel predetto stabilimento sito a Trani (BT) contrada Sant'Elena;

L'attività dovrà essere svolta in stretta osservanza di tutte le prescrizioni riportate nella Determinazione del Dirigente del V Settore – Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura, e Az. Agricole, Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti (provincia BAT) n. 305 dell'11/04/2018, che qui si intendono integralmente trascritte.

La presente Autorizzazione, che viene lasciata fatti salvi i diritti dei terzi, ha durata pari a **quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio.

Si fa presente che, ai sensi dell'art 3 c. 4 1.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi alla competente sede del TAR Puglia ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data della sua ricezione.

SI DISPONE

- **Che il presente provvedimento venga pubblicato mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line.**
- **Che il presente provvedimento venga trasmesso a:**
 1. Sig. Alessandro DI TERLIZZI, in qualità di Legale Rappresentante della Società "LEONE S.r.l." (leonesrl17@pec.it);
 2. Provincia BAT – Settore Ambiente, Rifiuti e Contenzioso (ambiente.energia@cert.provincia.bt.it) – (polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it)
 3. ASL BAT SISIP; protocollo@mailcert.aslbat.it
 4. ARPA PUGLIA DAP BAT. dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

IL DIRIGENTE DELL'AREA URBANISTICA

Arch. Giacomo Losapio

Domenico Petriagnani





PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 305 DEL 11/04/2018

VI Settore - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura,, e Az.
Agricole,Ambiente, Rifiuti, Elettrodomoti (Provincia BAT)

N. 37 Reg. Settore del 11/04/2018

Oggetto: società LEONE SRL - schema di autorizzazione unica ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata - impianto sito in c.da S. Elena - TRANI

Alla presente determinazione, adottata il 11/04/2018, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 305 anno 2018

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 11/04/2018, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

La Società LEONE S.R.L. (in seguito: Società), con sede legale in Trani (BT), in via Polonia, n. 4, ha depositato in data 13/11/2017, presso il SUAP del Comune di Trani (in seguito: SUAP), l'istanza di A.U.A. avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, ex DPR 59/2013, per scarico di acque meteoriche di dilavamento, ex art. 113 d.lgs. 152/06 e RR n. 26/2013, e per recupero rifiuti metallici non pericolosi in procedura semplificata, ex art. 216 d.lgs. 152/06, relativa ad attività di recupero di rifiuti metallici speciali non pericolosi, dello stabilimento sito in Trani (BT), contrada Sant'Elena;

Con successive note del 15/02/18, 27/02/18 e del 08/03/18, acquisite rispettivamente in atti al prot. n.6926 del 21/02/18, n.8319 del 02/03/18 e 9416 del 08/03/18, la Società a trasmesso documentazione ad integrazione di quella depositata all'atto di istanza;

VISTI:

gli elaborati progettuali allegati all'istanza ed acquisiti nell'ambito del procedimento istruttorio;
il parere igienico sanitario preventivo favorevole della ASL BAT SIS, espresso con propria nota n. 14889 del 07/03/2018;

il certificato di compatibilità urbanistica rilasciato dal comune di Trani, in data 23/03/18, in atti al prot. n. 12206 del 27/03/18;

la comunicazione in atti al prot. n. 8256 del 01/03/18, per attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, ex art. 272, co. 1, d.lgs. 152/06, potendo l'attività ricadere nella fattispecie di cui alla lett. a), parte I, all. IV, parte V, T.U.A.;

la dichiarazione del legale rappresentante per il quale *"l'impianto è localizzato nel rispetto dei vigenti Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti speciali e urbani"*;

CONSIDERATI:

l'art. 3, co. 1, DPR 59/2013 ai sensi del quale si rende obbligatoria l'autorizzazione unica ambientale *"[...] al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...]g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

il combinato disposto dall'art. 4, co. 4, DPR 59/2013, art. 113 e art. 216 d.lgs. 152/06, nonché la parte II del RR n. 26/2013;

ATTESO CHE la Provincia, nel caso di specie ed ai sensi del combinato disposto del DPR 59/2013, del RR n. 26/2013 e del RR n. 26/2011, è Autorità competente al rilascio dell'endo-provvedimento relativo all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, mentre il Comune di Trani è l'Autorità competente al rilascio dell'endo-provvedimento relativo all'autorizzazione alla gestione delle acque reflue domestiche, in ragione del carico organico generato previsto in progetto che è inferiore a 50 AE (abitante equivalente) e in ossequio al regime delle competenze in subiecta materia disciplinata a livello regionale dal RR n. 26/2011;

VISTI, altresì:

il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. T.U.A.;

il D.P.R. 59/2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale."*;

il D.M. 5 febbraio 1998;

il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

la Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la L.R. 3/2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

la L.R. 17/2000 e la L.R. 17/2007;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

l'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;

il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;

il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani;

la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 59 del 29.12.2016 avente ad oggetto "*Piano delle Performance 2016-2018: PDO/PEG su base triennale. Approvazione*";

la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 17.01.2017 avente ad oggetto "*Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – Esercizio provvisorio anno 2017*";

la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 7 del 31.01.2017 avente ad oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2017-2019. Aggiornamento 2017*";

la Deliberazione del presidente della Provincia n. 10 del 27.02.2017 avente ad oggetto "*Riorganizzazione della Macrostruttura e approvazione dell'Organigramma dell'Ente*";

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 14.11.2017 avente ad oggetto: "*Bilancio di Previsione Finanziario Annualità 2017 con finalità autorizzatoria e 2018-2019 con finalità conoscitiva e relativi allegati, assestamento generale di bilancio e salvaguardia equilibri di bilancio esercizi 2017. Approvazione definitiva*";

la Deliberazione del Consiglio Provinciale 57 del 14.11.2017 avente ad oggetto "*Documento Unico di Programmazione 2017-2019. Approvazione definitiva*"

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di adottare lo schema di Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. per la gestione e lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di cui al capo II del RR n. 26/2013, e per recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ex art. 216 d.lgs. 152/06, relativa ad attività di recupero (R4 – R13) di rifiuti metallici non pericolosi, dello stabilimento sito in Trani (BT), contrada Sant'Elena, gestito dalla Società LEONE s.r.l., con sede legale in Trani (BT), in via Polonia, n. 4;

di iscrivere la Società LEONE s.r.l. **al num. 90 del registro provinciale** delle imprese esercenti l'attività di recupero per i rifiuti non pericolosi, individuati nell'allegato 1 – sub allegato 1 – al D.M.A. 05/02/1998 e s.m.i., per la classe di attività 4^A - ex D.M. n. 350/98 - per una quantità di **12.000 t/a** e per una capacità di

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

recupero di 3.000 t/a e per una capacità massima di stoccaggio di 9.000 t/a, secondo quanto di seguito riportato:

Tipologia Attività	Codici CER	Quantità annuale recuperata (t/a)	Capacità massima stoccabile (t/a)	Capacità massima istantanea stoccabile (tonn)	Attività di Recupero	Operazione di recupero
3.1	12.01.02 – 12.01.01 – 10.02.10 – 16.01.17 – 15.01.04 – 17.04.05 – 19.01.18 – 19.01.02 – 20.01.40 – 19.12.02 – 10.02.99 – 12.01.99 –	1.500	2.130	140	3.1.3.C	R4 – R13
3.2	11.05.99 – 11.05.01 – 15.01.04 – 20.01.40 – 19.12.03 – 12.01.03 – 12.01.04 – 17.04.01 – 19.10.02 – 17.04.02 – 17.04.03 – 17.04.04 – 17.04.06 – 17.04.07 – 10.08.99 – 12.01.99 –	1.500	4.500	280	3.2.3.C	R4 – R13
3.3	15.01.04 – 19.12.03 – 15.01.05 – 15.01.06 –	-----	5	5	-----	R13
3.5	15.01.04 – 20.01.40 –	-----	5	5	-----	R13
5.1	16.01.16 – 16.01.17 – 16.01.18 – 16.01.22 – 16.01.06	-----	250	80	-----	R13
5.2	16.01.17 – 16.01.18 – 16.01.22 – 16.01.16 – 16.01.06	-----	5	5	-----	R13
5.5	16.08.01	-----	5	5	-----	R13
5.6	16.02.16 – 16.02.14 – 20.01.36 – 20.01.40 –	-----	50	30	-----	R13
5.7	16.02.16 – 17.04.02 – 17.04.11	-----	1.000	100	-----	R13
5.8	17.04.01 – 17.04.11 – 16.01.22 – 16.01.18 – 16.02.16	-----	1.000	100	-----	R13
5.9	17.04.11 – 16.02.16 –	-----	10	10	-----	R13
5.16	16.02.14 – 16.02.16 – 20.01.36 – 11.01.14 – 11.02.99 – 11.02.06 –	-----	20	20	-----	R13
5.19	16.02.16 – 16.02.14 – 20.01.36	-----	20	20	-----	R13
		3.000	9.000	800		

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

di disporre che l'esercizio dell'impianto avvenga in conformità a quanto di seguito riportato:

- **per la gestione e lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento di cui al capo II del RR n. 26/2013 siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato A;**
- **per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, ex art. 216, d.lgs. 152/06 siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato B;**
- **per la gestione dei reflui domestici rinvenienti dai servizi igienici collocati nell'edificio esistente siano rispettate le disposizioni del RR n. 26/2011 e ss.mm.ii., la cui verifica di ottemperanza sarà in capo all'Amministrazione comunale e all'Asl competente ai sensi del predetto regolamento;**

di precisare che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha una durata di **anni 15 (quindici)** a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Trani, che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Barletta Andria Trani per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n 59 art. 5 comma 1;
- le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alle disponibilità di migliore tecnologia, nonché all'evoluzione della situazione ambientale del D.lgs. n. 152/2006;
- l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 e/o all'art. 279 del D.lgs. 152/06 e s.m.d., comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 216 e/o dall'art. 278 del D.lgs. 152/06 e s.m.d.;

di demandare all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT ed alla ASL BAT (SISP) il controllo dell'osservanza da parte della Ditta di quanto riportato nel presente atto e nella relazione tecnica presentata dalla Ditta, oltre che di ogni altra disposizione di legge;

di fare salve autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi, precisando che lo schema di provvedimento non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per l'esercizio dell'attività.

di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.f. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto;

di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;

di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;

di pubblicare la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;

di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs 33/2013;

di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'Art. n. 6-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento espletato come risultante da idonea autodichiarazione agli atti resa anche ai sensi del "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2016-2018", approvato con D.P. n. 5 del 29/01/2016";

di notificare il presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Trani che dovrà rilasciare il titolo autorizzativo di Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell' art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199

ALLEGATO A

Prescrizioni relative alla gestione e scarico delle acque meteoriche di dilavamento di cui al capo II del Regolamento Regionale 26/2013

- 1) Prima dell'avvio dell'attività d'impresa tutta la superficie dei piazzali utilizzati nel processo produttivo dovranno essere adeguatamente impermeabilizzati ai sensi del comma 1 art. 9 del RR. n. 26/2013;
- 2) In ragione della tipologia di attività svolta nell'insediamento produttivo ed in conformità alle disposizioni di cui al capo II del RR n. 26/2013, le acque meteoriche di prima pioggia dovranno essere gestite secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) A valle del pozzetto scolmatore dovrà essere realizzato un sistema di accumulo temporaneo delle acque di prima pioggia capace di contenere un volume minimo pari a 5 mm di pioggia x la superficie impermeabilizzata costituente il bacino di riferimento (3.700 mq), senza applicare qualsivoglia coefficiente di deflusso che ridurrebbe inevitabilmente il volume di prima pioggia, al fine di rispettare quanto statuito all'art. 3 comma 1 lettera b punto I) del RR n. 26/2013. Tale volume andrà ulteriormente aumentato di una quota parte da destinare all'accumulo delle sostanze sedimentabili, calcolato sulla base della quantità di sedimento che si prevede debba essere trasportato dalle acque di prima pioggia;
 - b) Le acque di prima pioggia temporaneamente accumulate durante l'evento meteorico, entro le 48 ore successive all'evento stesso, dovranno essere convogliate con apposito impianto di sollevamento ad un sistema di disoleazione di I classe dotato di filtri a coalescenza;
 - c) Le acque di prima pioggia pretrattate, anche attraverso l'interposizione di una vasca di calma, dovranno essere avviate ad un successivo impianto di depurazione chimico-fisico che consenta, attraverso l'aggiunta di appropriati reagenti chimici e l'instaurazione di specifici processi fisici, la separazione per coagulazione, flocculazione e sedimentazione degli inquinanti presenti nelle acque pretrattate, al fine di renderle idonee al successivo scarico negli strati superficiali del sottosuolo a mezzo di trincea drenante (rispetto dei valori limite di cui alla tab. 4 all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006);
 - d) Prima dello scarico finale dovrà essere realizzato apposito pozzetto di ispezione per consentire il prelievo dei campioni per gli autocontrolli e per gli eventuali controlli che le Autorità competenti riterranno di effettuare;
- 3) Prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività d'impresa dovrà essere realizzato il volume di cui al punto 2a) al fine di consentire fin da subito la corretta separazione delle acque di prima pioggia da quelle di dilavamento successive.
- 4) In attesa della realizzazione dei sistemi di trattamento e scarico di cui ai punti da 3b) a 3d), il soggetto proponente potrà temporaneamente gestire le acque meteoriche di prima pioggia come rifiuti liquidi speciali, provvedendo al loro allontanamento entro le 48 ore successive all'evento meteorico;
- 5) La gestione temporanea delle acque di prima pioggia potrà essere adottata per un periodo massimo di 180 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, con l'obbligo del soggetto proponente di realizzare entro tale data i sistemi di trattamento e scarico di cui ai punti precedenti. A tal fine, il soggetto proponente dovrà trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, la documentazione progettuale relativa al sistema di trattamento e scarico delle acque di prima pioggia, per consentire un controllo preventivo del corretto inserimento negli elaborati progettuali delle prescrizioni tecniche sopra impartite. Entro i successivi 15 giorni qualora la Provincia non formuli rilievi sulla proposta progettuale, la stessa si intenderà accettata e il soggetto proponente potrà dare avvio alla realizzazione degli interventi;

- 6) Durante il periodo temporaneo di gestione alternativa delle acque meteoriche di prima pioggia, l'allontanamento di queste ultime come rifiuti liquidi speciali nei termini sopra indicati (48 ore dalla conclusione dell'evento meteorico) dovrà essere attestata attraverso la trasmissione del relativo FIR a questa Provincia;
- 7) le acque meteoriche di seconda pioggia saranno sottoposte ad un trattamento in continuo di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura a coalescenza, prima di essere convogliate in un sistema di accumulo per il loro riutilizzo. Il volume eccedente la capacità di accumulo sarà scaricato negli strati superficiali del sottosuolo a mezzo di una batteria di pozzi anidri disperdenti la cui profondità dovrà attestarsi non oltre 15 m dal piano di campagna. A valle del sistema di trattamento dovrà essere predisposto un pozzetto di controllo e di prelievo, in modo tale da garantire eventuali controlli;
- 8) dovrà essere verificata l'effettiva capacità drenante dei sistemi di dispersione proposti e, qualora necessario, predisporre un aumento degli elementi disperdenti o ulteriori sistemi di scarico, dandone comunicazione preventiva a quest'Ufficio;
- 9) dovranno essere utilizzati, per quanto attiene il sistema di collettamento delle acque meteoriche di dilavamento, tubazioni con dimensioni appropriate alle portate critiche individuate in fase di progettazione e con materiali conformi alle normative e regolamenti vigenti;
- 10) La società, ad ultimazione dei lavori di realizzazione degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà trasmettere a questo Settore, nonché all'ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di BAT c/o DAP Bari, comunicazione della data di attivazione dei relativi scarichi, con un preavviso di almeno 15 giorni. Dovranno, inoltre, essere trasmessi i collaudi funzionali del sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento;
- 11) osservare relativamente alle acque meteoriche di prima pioggia i limiti chimico-fisici di accettabilità previsti dalla tab. 4 all. n.5 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (con assenza delle sostanze di cui al punto 2.1 dello stesso allegato), ivi compreso il rispetto del parametro microbiologico Escherichia Coli per un limite massimo di 2.500 (duemilacinquecento) U.F.C./100 ml;
- 12) il soggetto proponente dovrà verificare l'efficienza depurativa ed il rispetto dei suddetti limiti, effettuando 1 controllo analitico annuale sulle acque meteoriche di prima pioggia. Gli esiti dei controlli analitici dovranno essere trasmessi a questo Settore non appena disponibili sotto forma di certificato di analisi comprensivo di conclusioni e di giudizio chimico tecnico circostanziato, facenti esplicito riferimento alle finalità delle operazioni richieste;
- 13) L'eventuale superamento dei valori limite, evidenziato dalle certificazioni analitiche di cui al precedente punto, dovrà essere tempestivamente comunicato alla Provincia, unitamente ad una relazione tecnica che descriva le eventuali cause che lo hanno determinato e tutte le misure gestionali poste in essere per il ripristino delle condizioni di normale funzionamento degli impianti. Queste ultime condizioni dovranno essere attestate con apposita certificazione analitica su uno o più campioni di acque prelevate, nel rispetto delle norme tecniche vigenti;
- 14) dovranno essere adottate misure gestionali e di profilassi igienico – sanitarie atte a prevenire, soprattutto nel periodo estivo, diffusione di odori molesti, proliferazione di insetti e larve, e di ogni altra situazione pregiudizievole per i lavoratori e per l'ambiente;
- 15) dovrà essere assicurato lo smaltimento dei fanghi e di altri rifiuti legati al processo di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, mediante ditte autorizzate;
- 16) dovrà essere sempre controllata l'efficienza dei sistemi di trattamento e dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione. A tal proposito dovrà essere effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;

- 17) la società proponente con cadenza annuale dovrà trasmettere l'elenco delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, le attestazioni di efficienza funzionali degli stessi impianti e dei sistemi di scarico (trincea/pozzi anidri) a firma di tecnici competenti, nonché le attestazioni di conferimento fanghi e altri rifiuti legati al processo di trattamento;
- 18) le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;
- 19) in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio;
- 20) dovranno essere informati gli Uffici della Provincia di ogni eventuale "fuori servizio degli impianti" o di ogni mutamento che possa intervenire nella situazione di fatto autorizzata, nonché di ogni modifica qualitativa e quantitativa intervenuta a carico delle acque meteoriche scaricate;
- 21) dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni imposte da Enti ed Organismi abilitati, nonché le normative statali e regionali che dovessero essere emanate posteriormente alla data di adozione del presente provvedimento, qualora apportassero elementi significativi, integrativi e/o innovativi alla vigente normativa in materia;
- 22) dovrà essere notificato l'eventuale trasferimento da parte del soggetto della proprietà o della gestione dell'insediamento cui l'autorizzazione si riferisce;
- 23) dovrà essere osservata ogni altra norma, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene, ambiente e territorio;
- 24) si precisa che nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente dispositivo o di inosservanza delle disposizioni previste dalla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dai RR n. 26/2011 e 26/2013, si procederà all'adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti di cui al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, Titolo IV Capo III, art.130 lett.a), b) e c), nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative dello stesso D.lgs, Titolo V Capo I, art.133, 134, 135 e 136;
- 25) viene demandata all'ARPA Puglia Dipartimento provinciale BAT l'eventuale esecuzione di controlli degli scarichi autorizzati, trasmettendo a questa Provincia ed all'ASL BAT i relativi referti analitici, al fine di accertare il rispetto dei valori limite previsti dalla legge;
- 26) viene demandato al Servizio Igiene Pubblica della ASL BAT, sulla scorta dell'esito dei controlli di cui al punto 25) la formulazione di eventuali pareri per l'adozione di possibili provvedimenti di competenza di questa Amministrazione;

ALLEGATO B

comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, ex art. 216, d.lgs. 152/06)

- 1) prima dell'avvio dell'attività di recupero rifiuti inerti, dovranno essere acquisiti e trasmessi l'accettazione di incarico del responsabile tecnico dell'impianto, diritti di iscrizione al registro provinciale delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
- 2) la Società, nell'esercizio dell'attività di recupero è obbligata a non superare il limite di 10 t/d in relazione all'operazione di recupero, pena la sospensione dell'attività;
- 3) le aree e gli immobili non oggetto del P.I.S. rilasciato dalla ASL BAT dovranno essere fisicamente interdette all'utilizzo per la gestione dei rifiuti;
- 4) al variare della situazione giuridica e/o abilitativa degli immobili e al fine di poterne usufruire per la gestione dell'attività di recupero, dovrà essere richiesto aggiornamento dei termini della presente iscrizione;
- 5) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 4064 del 15/03/18 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- 6) la relativa messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata secondo le modalità previste all'art. 6 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006 con divieto di effettuare la stessa sulla restante parte di stabilimento non adibito alla messa in riserva dei rifiuti;
- 7) le aree di stoccaggio dei rifiuti, opportunamente segnalate con indicazione di tipologia e codici CER, devono essere suddivise per singola tipologia di attività autorizzata e fisicamente separate tra loro e dalle aree per il deposito delle MPS, dall'area di trattamento R4 e dall'area destinata ai cassoni per i carichi di rifiuti in corso di verifica o respinti;
- 8) la Società, entro 30 giorni dall'avvio dell'esercizio, dovrà trasmettere il layout aggiornato con l'indicazione delle superfici adibite alle operazioni di recupero e stoccaggio e delle tipologie ivi assegnate;
- 9) per le quantità massime impiegabili la Società dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006;
- 10) l'altezza dei cumuli deve assicurarne la stabilità e comunque deve essere mantenuta inferiore a 3 metri;
- 11) i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti a verifica radiometrica e non potranno avere pezzatura inferiore a 1cm;
- 12) permangono, inoltre, tutte le disposizioni normate tecnicamente ai suddetti capitoli e paragrafi dell'Allegato 1 Sub-allegato 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., alle quali la Società dovrà attenersi durante le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi sopra codificati;
- 13) per l'esercizio dell'attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportati nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:
 - a) per i rifiuti prodotti in deposito temporaneo devono essere rispettati i tempi e le condizioni previste dall'art. 183 del D. lgs. 152/06 e, comunque, le quantità massime stoccate non dovranno superare i volumi previsti per i quali sono stati dimensionati gli impianti di sicurezza;
 - b) dovrà essere tenuto, presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

190 del D. Lgs. 152/06, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

- c) le attività dovranno essere effettuate in base alla comunicazione art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e, comunque, solo relativamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi previste nel presente provvedimento ed in ottemperanza alle precisazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento per il recupero di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie, indicate in tabella, dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/06;
 - d) le attività ed i procedimenti utilizzati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora e la fauna nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;
 - e) nell'esercizio dell'attività la suddetta Società dovrà rispettare i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti normative e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - f) nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazioni dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti di discarica;
 - g) l'impresa è tenuta a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla ditta fornitrice;
 - h) i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;
 - i) in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto allo scrivente Settore;
 - j) dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla cessazione dell'attività dell'impianto;
 - k) è tenuta a sottoporre ad attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la realizzazione e la gestione degli impianti;
- 14) il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte, e pertanto, dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla classe di attività 4^a del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad €258,22 su c.c.p. n. 2062582 intestato a "Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani – Servizio Tesoreria", riportando la causale "Iscrizione Registro Imprese procedure Semplificate – Anno
- 15) la Società, altresì, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di A.U.A., pena la sospensione dell'attività, dovrà inoltrare Polizza Assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento con massimale assicurato di € 1.500.000,00 per la classe 3^a di iscrizione di cui al D.M. 350/98, nonché Garanzia Fideiussoria, in una delle forme previste dall'art. 1 della Legge. n. 348/1982, presentata a favore della Provincia di Barletta Andria Trani a garanzia della copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale (ovvero copertura dei costi di: sorveglianza ed monitoraggio dell'area, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica dell'area e delle installazioni), per la durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni; nelle more della definizione dello specifico decreto e con

riserva di conseguente adeguamento, mutuando i criteri di calcolo da quanto prospettato dal legislatore nazionale e su indirizzo dell’Autorità delegante, l’ammontare della garanzia fideiussoria è determinato sulla base di un importo di € 150.500, ottenuto considerando 11,50 €/t con riferimento alla capacità massima annuale di trattamento autorizzata di 3.000 t/a e € 145 €/t con riferimento alla capacità massima istantanea di stoccaggio autorizzata di 800 t;

- 16) la Società dovrà attestare, ogni 5 anni, la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti alla normativa vigente per l’esercizio delle attività di trattamento rifiuti.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "VI Settore - Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura,, e Az. Agricole,Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti (Provincia BAT) ", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 06/04/2018

Il responsabile dell'istruttoria: Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, lì 10/04/2018

Il responsabile del procedimento: Pierelli Emiliano

Andria, lì 11/04/2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Guerra Ing. Vincenzo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(Non rilevante sotto il profilo contabile)

Andria, lì

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Cavallo Dott.ssa Marilena



PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 112 DEL 08/02/2022

VI - Settore - Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo (Provincia BAT)

N. 8 Reg. Settore del 08/02/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - comunicazione di aggiornamento dell'iscrizione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi - stabilimento sito in c.da S. Elena, Trani – Società "LEONE srl" – presa d'atto

Alla presente determinazione, adottata il 08/02/2022, è stato assegnato il seguente numero del registro generale 112 anno 2022

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia il 08/02/2022, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che

con D.D. n. 305 del 11/04/2018 della Provincia di Barletta Andria Trani è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale avente ad oggetto "società LEONE SRL - schema di autorizzazione unica ambientale per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata - impianto sito in c.da S. Elena - TRANI", per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 113 d.lgs. 152/06 e del RR n. 26/2013 e per recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ex art. 216 d.lgs. 152/06, relativa ad attività di recupero (R4 – R13) di rifiuti metallici non pericolosi, dello stabilimento sito in Trani (BT), contrada Sant'Elena;

con atto n. 11 del 17/04/2018, il SUAP del Comune di Trani ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013;

con D.D. n. 1132 del 24/12/2020, di rettifica della precedente D.D. n. 997 del 19/11/2020, è stata integrata l'iscrizione al registro per aumento dei quantitativi in ingresso e stoccati per una quantità di rifiuti in ingresso di 13.870 t/a, quantità recuperata di 3.000 t/a, capacità di stoccaggio 10.870 t/a e 1.500 t/istantanea;

considerato che

La Società Leone srl (in seguito: Società), con sede legale in Trani (BT), in via Polonia n. 4, ha depositato la comunicazione di modifica non sostanziale, in atti al prot. n. 22283 del 13/10/2021 avente ad oggetto l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro provinciale delle imprese ex art. 214 TUA per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, per l'impianto sito in Trani (BT), contrada Sant'Elena;

con propria nota in atti al prot. n. 24631 del 17/11/2021, la Società ha riscontrato le richieste istruttorie in merito a layout e verifica dei quantitativi di rifiuti gestiti in relazione alle superfici dello stabilimento;

atteso che

Non variano i requisiti oggettivi e soggettivi già dichiarati dal gestore ai fini del rinnovo dell'iscrizione al registro provinciale, di cui alla D.D. 305/2018;

la società ha comunicato l'aumento della quantità annuale di messa in riserva, fermo restando le capacità annuale e giornaliera di recupero e quella istantanea totale di stoccaggio dei rifiuti;

con propria nota del 25/03/2021, in atti al prot. n. 6555 del 25/03/2021, la Società ha comunicato l'aggiornamento del layout dello stabilimento a seguito di inserimento di presso-cesoia;

per le tipologie 3.1 e 3.2, ai sensi dell'art. 6, co. 3, D.M. 05/02/1998, *"La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso"*;

visti

gli elaborati progettuali allegati alla comunicazione in oggetto e quelli in precedenza acquisiti nell'ambito del procedimento istruttorio per il rilascio dell'aggiornamento di A.U.A.;

le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta e dai tecnici di parte, con piena assunzione di responsabilità, negli elaborati progettuali allegati all'istanza e nella documentazione tecnica acquisita nell'ambito del procedimento;

atteso che

il Sig. Di Terlizzi Alessandro, in qualità di gestore dell'impianto, ha dichiarato l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto a quanto assentito con A.U.A.;

il Sig. Di Terlizzi Alessandro, in qualità di rappresentante legale della Società, ha dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi di cui al DM 05/02/1998;

trattasi di impianto esistente per il quale la Società non prevede interventi impiantistico-strutturali, fatta eccezione per la modifica non sostanziale di lay-out;

le caratteristiche tecnico-impiantistiche, organizzative e gestionali, così come desumibili dalla documentazione descrittiva in atti, consentono di ritenere che lo svolgimento dell'attività possa avvenire in modo tale da minimizzare i rischi per le matrici ambientali interessate, ove poste in essere misure di mitigazione e rispettate specifiche prescrizioni in fase di esercizio;

alla data di adozione del presente atto non risultano pervenute osservazioni e/o motivazioni ostative da parte del Comune territorialmente competente e/o dagli Organi di Controllo;

non risultano comunicazioni, da parte dell'Autorità competente in materia urbanistico-edilizia, relative all'attivazione di iniziative volte alla delocalizzazione degli impianti esistenti;

considerato

l'art. 6, co. 1, DPR 59/2013 ai sensi del quale, in caso di modifica non sostanziale, *"Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione."*;

che il D.lgs. 152/06 non disciplina, in particolare, i procedimenti di modifica non sostanziale relativi alle comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

che alle procedure semplificate per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 214, co. 8, d.lgs. 152/06, *"si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241"*;

quanto disposto dall'art. 216, co. 4, d.lgs. 152/06, in ordine all'inibizione della prosecuzione dell'attività, in combinato con l'art. 71, co. 1, DPR 445/2000, sulla facoltà di disporre controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, DPR 445/2000;

che l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso con comunicazione di inizio di attività, ai sensi dell'art. 216, co. 1, D.lgs. 152/06;

attesi

nelle more del completamento delle procedure avviate per le assunzioni di nuovo personale, la grave carenza di organico dovuta all'ampio e lento processo di riordino delle Province della legge n.56/2014 "Legge Delrio" e alle funzioni attribuite dalla L.R. Puglia n.9/2016, che, confermando il quadro delle deleghe alle Province vigente al 2014, di fatto sottopone, allo stesso carico di lavoro, una dotazione organica ad oggi ridotta di oltre il 50%;

l'art. 103, co. 1, D.L. n. 18/2020 e smi, *"ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020."*;

richiamati

il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

il D.M. n. 350/98 che stabilisce, ai fini della tenuta dei registri di cui agli artt. 32 comma 3 e 33 comma 3 del D.lgs. n. 22/97 e s.m.i. e dell'effettuazione dei controlli periodici, che le imprese interessate sono tenute a versare alla Provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività e delle quantità di rifiuti trattati;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05/02/1998, come modificato dal D.lgs. n. 186/2006, che individua le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie dei rifiuti non pericolosi, tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente;

il Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

la circolare n. 16293 del 05/10/2018 del Ministero dell'Ambiente e T.T.M., di chiarimento delle disposizioni del D.M. 28 Marzo 2018, n. 69;

il DPR n. 59/2013 di introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la Circolare del M.A.T.T.M. n.49801 del 07/11/2013;

visti

il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. T.U.A.;

il D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.";

il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

il D.M. 5 febbraio 1998;

la D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 "Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione";

la D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore";

visti, altresì

l'art. 107 del D. Lg n. 267/2000;

il DPR 445/2000;

l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

la L. 214/1990 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;

la L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni fusioni di comuni";

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

la L.R. Puglia n. 9/2016;
lo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani;
la deliberazione del presidente della provincia n. 12 del 01/03/2021, avente ad oggetto “piano triennale della prevenzione della corruzione e dell’ illegalità 2021 - 2023. aggiornamento 2021. Adozione”;
la deliberazione del consiglio provinciale n. n. 17 del 23.04.2021 avente ad oggetto: " documento unico di programmazione 2021-2023. adozione e approvazione definitiva”;
la deliberazione di consiglio provinciale n. 18 del 23.04.2021 e successive variazioni avente ad oggetto "bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati. adozione e approvazione definitiva”;
la deliberazione del presidente della provincia n. 64 del 17/11/2021, avente ad oggetto " variazione piano delle performance /peg 2021 – 2023 approvazione”
la deliberazione di consiglio provinciale n. 31 del 09.07.2021 "rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 e relativi allegati. adozione e approvazione definitiva”;
la delibera del presidente della provincia n. 48 del 19/08/2021 che, modificando la macrostruttura organizzativa dell’ente, ha riorganizzato il settore vi in area vi “ambiente, ecologia e rifiuti”;
la disposizione presidenziale della provincia n. 12 del 01/09/2021 con la quale è assegnato alla dott.ssa Giulia Lacasella l’incarico di dirigente ad interim del settore vi “ambiente, ecologia e rifiuti”;
Atteso altresì che il presente provvedimento non comporta nessun impegno di spesa.
Dato atto che il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, così come indicato nel Piano delle Performance approvato e vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa espresse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di prendere atto** della modifica non sostanziale di aggiornamento della capacità produttiva, richiesta dalla Società “LEONE srl” con sede legale in Trani (BT), in via Polonia n. 4, (P.I. 08044340720), legalmente rappresentata dal sig. Di Terlizzi Alessandro, nato a Milano, il 20/03/1989;
2. di **adottare** l’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. n. 11 del 17/04/2018, rilasciata in favore della Società per recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ex art. 216 d.lgs. 152/06 e per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento di cui all’art. 113 d.lgs. 152/06 e del RR n. 26/2013, relativa all’attività recupero (R4 – R13) di rifiuti metallici non pericolosi, dello stabilimento sito in Trani (BT), contrada Sant’Elena, fg. 22 p.lle 533-958;
3. **di dare atto** che, ai sensi del combinato disposto da art. 2, co. 1, lett. a) e art. 3, co. 1, DPR n.59/2013, l’A.U.A. già rilasciata sostituisce i seguenti titoli:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 214-216, D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
4. **di confermare**, con la presente determinazione, senza soluzione di continuità dalla precedente comunicazione, l’**iscrizione al n. 90 del Registro Provinciale** delle imprese esercenti l’attività di recupero per i rifiuti non pericolosi, per la classe di attività 4^a per un quantitativo di rifiuti gestiti pari a **20.400 t/a**, con quantità annua recuperata di **3.000 t/a** e quantità giornaliera di recupero **inferiore a 10 t/g**, con capacità massima istantanea stoccabile di **1.500 t** e capacità massima annuale stoccabile di **17.400 t/a**;
5. di **prendere atto** del layout dello stabilimento definito con l’elaborato grafico “A3 – Layout – marzo 2021” riportato nell’allegato B aggiornato dalla presente determinazione;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: “Codice dell’Amministrazione Digitale”.

6. di **sostituire**, pertanto, la tabella delle tipologie/quantità e l'allegato B di cui alla D.D. 305 del 11/04/2018 della Provincia di Barletta Andria Trani con il nuovo allegato e il sub-allegato alla presente determinazione;
7. **di disporre** pertanto, che lo stabilimento, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto valutato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, e in conformità a quanto riportato:
 - In **allegato B**, per l'**attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ex art. 216, d.lgs. 152/06**;
8. **di precisare** che:
 - ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 comma 6 e dall'art. 6 del DPR 13 marzo 2013, n 59, il presente provvedimento non modifica la durata di efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.11/2018 che mantiene la durata di anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di avvenuto rilascio da parte del SUAP del Comune di Trani;
 - le prescrizioni potranno essere modificate in seguito alle disponibilità di migliore tecnologia, nonché all'evoluzione della situazione ambientale del D.lgs. n. 152/2006;
 - l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui agli art.133, 134, 135 e 136 e/o all'art. 256 e/o all'art. 279 del D.lgs. 152/06 e s.m.d., comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 130 e/o dall'art. 216 e/o dall'art. 278 del D.lgs. 152/06 e s.m.d.;
9. **di demandare** all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale BAT ed alla ASL BAT (SISP) il controllo dell'osservanza da parte della Ditta di quanto riportato nel presente atto e nella relazione tecnica presentata dalla Ditta, oltre che di ogni altra disposizione di legge; gli Enti di cui sopra, ove rilevino, secondo le rispettive competenze, situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione e/o alla normativa vigente, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
10. **di fare salve** autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, con eventuali diritti dei terzi, precisando che il presente provvedimento non sostituisce eventuali e/o ulteriori autorizzazioni e/o atti di assenso ritenuti ex lege necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
11. **di evidenziare** che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni ambientali a carico dell'Amministratore Unico e/o Legale Rappresentante p.t. della Società, nonché del responsabile tecnico dell'impianto;
12. **di dichiarare** il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua emanazione;
13. **di pubblicare** la presente determinazione sull'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
14. **di dare atto** che la presente determinazione non dà luogo ad impegno di spesa;
15. **di attestare**, in relazione al procedimento indicato in oggetto, l'insussistenza, sia in capo all'istruttore sia in capo al Dirigente, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, ex art. 6-bis L. n.241/90 s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.

35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Piano Triennale Anticorruzione;

16. **di dare atto** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce nell'atto abilitativo di competenza del SUAP comunale, struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
17. **di notificare** il presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Trani che dovrà rilasciare l'aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A. ai sensi dell' art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013; contestualmente al rilascio del titolo di Autorizzazione Unica Ambientale, il predetto SUAP provvederà ad inoltrare copia dello stesso titolo a:
 - Società "Leone srl" (leonesrl17@pec.it)
 - Provincia Barletta Andria Trani – AREA VI (ambiente.energia@cert.provincia.bt.it)
 - Provincia Barletta Andria Trani - Polizia Provinciale (polizia.provinciale@cert.provincia.bt.it)
 - Comune di Trani - Settori Comunali competenti
 - ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale BAT (dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)
 - ASL BAT (dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it)
 - Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali (albogestori.puglia@legalmail.it)
 - AGER Puglia (protocollo@pec.ager.puglia.it)
 - Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it)

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199

ALLEGATO B

comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, ex art. 216, d.lgs. 152/06

1) la gestione dei rifiuti in ingresso dovrà avvenire secondo quanto di seguito schematizzato:

Tipologia Attività	Codici CER	Quantità annuale recuperata (t/a)	Capacità massima stoccabile (t/a)	Capacità massima istantanea stoccabile (tonn)	Attività di Recupero	Operazione di recupero
3.1	12.01.02 – 12.01.01 – 10.02.10 – 16.01.17 – 15.01.04 – 17.04.05 – 19.01.18 – 19.01.02 – 20.01.40 – 19.12.02 – 10.02.99 – 12.01.99 –	1.500	3.500 <i>di cui:</i> <i>1.500 per R4</i> <i>2.000 solo R13</i>	200	3.1.3.C	R4 – R13
3.2	11.05.99 – 11.05.01 – 15.01.04 – 20.01.40 – 19.12.03 – 12.01.03 – 12.01.04 – 17.04.01 – 19.10.02 – 17.04.02 – 17.04.03 – 17.04.04 – 17.04.06 – 17.04.07 – 10.08.99 – 12.01.99 –	1.500	10.500 <i>di cui:</i> <i>1.500 per R4</i> <i>9.000 solo R13</i>	750	3.2.3.C	R4 – R13
3.3	15.01.04 – 19.12.03 – 15.01.05 – 15.01.06 –	-----	30	5	-----	R13
3.5	15.01.04 – 20.01.40 –	-----	5	5	-----	R13
5.1	16.01.16 – 16.01.17 – 16.01.18 – 16.01.22 – 16.01.06	-----	1.000	150	-----	R13
5.2	16.01.17 – 16.01.18 – 16.01.22 – 16.01.16 – 16.01.06	-----	30	5	-----	R13
5.5	16.08.01	-----	5	5	-----	R13
5.6	16.02.16 – 16.02.14 – 20.01.36 – 20.01.40 –	-----	400	30	-----	R13
5.7	16.02.16 – 17.04.02 – 17.04.11	-----	750	150	-----	R13
5.8	17.04.01 – 17.04.11 – 16.01.22 – 16.01.18 – 16.02.16	-----	1.000	150	-----	R13
5.9	17.04.11 – 16.02.16 –	-----	60	10	-----	R13
5.16	16.02.14 – 16.02.16 – 20.01.36 – 11.01.14 – 11.02.99 – 11.02.06 –	-----	60	20	-----	R13
5.19	16.02.16 – 16.02.14 – 20.01.36	-----	60	20	-----	R13
		3.000	17.400	1.500		

2) la Società, nell'esercizio dell'attività di recupero è obbligata a non superare il limite di 10 t/d in relazione all'operazione di recupero, pena la sospensione dell'attività;

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".

- 3) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 4064 del 15/03/18 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;
- 4) la relativa messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata secondo le modalità previste all'art. 6 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006 con divieto di effettuare la stessa sulla restante parte di stabilimento non adibito alla messa in riserva dei rifiuti;
- 5) I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- 6) le aree di stoccaggio dei rifiuti, opportunamente segnalate con indicazione di tipologia e codici CER, devono essere suddivise per singola tipologia di attività autorizzata e fisicamente separate tra loro e dalle aree per il deposito delle MPS, dall'area di trattamento R4 e dall'area destinata ai cassoni per i carichi di rifiuti in corso di verifica o respinti;
- 7) il layout dell'impianto è indicato nell'elaborato grafico "A3 – Layout – marzo 2021" che costituisce sub-allegato B.1;
- 8) per le quantità massime impiegabili la Società dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 7 del D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/2006;
- 9) l'altezza dei cumuli deve assicurarne la stabilità e comunque deve essere mantenuta inferiore a 3 metri;
- 10) i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti a verifica radiometrica e non potranno avere pezzatura inferiore a 1cm;
- 11) permangono, inoltre, tutte le disposizioni normate tecnicamente ai suddetti capitoli e paragrafi dell'Allegato 1 Sub-allegato 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., alle quali la Società dovrà attenersi durante le attività di recupero dei rifiuti non pericolosi sopra codificati;
- 12) per l'esercizio dell'attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportati nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:
 - a) per i rifiuti prodotti in deposito temporaneo devono essere rispettati i tempi e le condizioni previste dall'art. 183 del D. Lgs. 152/06 e, comunque, le quantità massime stoccate non dovranno superare i volumi previsti per i quali sono stati dimensionati gli impianti di sicurezza;
 - b) dovrà essere tenuto, presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D. Lgs. 152/06, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;
 - c) le attività dovranno essere effettuate in base alla comunicazione art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e, comunque, solo relativamente alle tipologie di rifiuti non pericolosi previste nel presente provvedimento ed in ottemperanza alle precisazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento per il recupero di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie, indicate in tabella, dell'Allegato 1 Suballegato 1 al D.M. 05/02/98, così come modificato dal D.M. 186/06;
 - d) le attività ed i procedimenti utilizzati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora e la fauna nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;
 - e) nell'esercizio dell'attività la suddetta Società dovrà rispettare i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti normative e quanto previsto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

- f) nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazioni dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti di scarica;
 - g) l'impresa è tenuta a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla ditta fornitrice;
 - h) i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;
 - i) in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto allo scrivente Settore;
 - j) dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito alla cessazione dell'attività dell'impianto;
 - k) è tenuta a sottoporre ad attuare tutte le norme tecniche ed amministrative che regolano la realizzazione e la gestione degli impianti;
- 13) il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte, e pertanto, dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla classe di attività 4^a del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad €258,22 su c.c.p. n. 2062582 intestato a "Amministrazione Provinciale di Barletta Andria Trani – Servizio Tesoreria", riportando la causale "Iscrizione Registro Imprese procedure Semplificate – Anno
- 14) la Società provveda agli opportuni adeguamenti in relazione agli obblighi in materia di assicurazioni e garanzie finanziarie, e, pertanto, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, pena la sospensione dell'attività, dovrà inoltrare aggiornamento della Polizza Assicurativa della Responsabilità Civile Inquinamento nonché della Garanzia Fideiussoria, in una delle forme previste dall'art. 1 della Legge. n. 348/1982, presentata a favore della Provincia di Barletta Andria Trani a garanzia della copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale (ovvero copertura dei costi di: sorveglianza ed monitoraggio dell'area, caricamento, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica dell'area e delle installazioni), per la durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, ovvero con piani quinquennali; nelle more della definizione dello specifico decreto e con riserva di conseguente adeguamento, mutuando i criteri di calcolo da quanto prospettato dal legislatore nazionale e su indirizzo dell'Autorità delegante, l'ammontare della garanzia fideiussoria è determinato sulla base di un importo di € 260.700, ottenuto considerando 11,50 €/t con riferimento alla capacità massima annuale di trattamento autorizzata di 3.000 t/a e € 145 €/t con riferimento alla capacità massima istantanea di stoccaggio autorizzata di 1.500 t; Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione;
- 15) la Società dovrà attestare, ogni 5 anni, la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti alla normativa vigente per l'esercizio delle attività di trattamento rifiuti.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "VI - Settore - Ambiente, Rifiuti e Difesa del Suolo (Provincia BAT) ", è conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 08/02/2022

Il responsabile dell'istruttoria: Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, lì 08/02/2022

Il responsabile del procedimento: Di Bitonto Ing. Stefano

Andria, lì 08/02/2022

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Lacasella Dott.ssa Giulia


VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Non rilevante sotto il profilo contabile

Andria, lì

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Fusiello Dott. Sabino



LAYOUT
 NUOVO LAYOUT ed ubicazione
 presso cesoia

Fig. 22 p.lle 533 - 958

MARZO 2021

COMUNE DI TRANI

Oggetto : A.U.A. n. 11 del 17/04/2018
 Comunicazione di inserimento pressocesoia
 e di nuovo layout Aziendale.

SOCIETA': LEONE s.r.l.

S.P. 130 Trani - Andria Km. 1,800
 Contrada Santa Elena
 Trani (BT)
 Il Legale Rappresentante
 Dierizizi Alessandro
 Documento firmato digitalmente

A 3

LAYOUT

scala 1 : 500

Layout aggiornato con indicazione delle aree e retative superficiali
 destinate allo toccaggio istantaneo delle singole tipologie
 di rifiuto